

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio - Presidente -
Dott. D'AQUINO Filippo - Consigliere -
Dott. SUCCIO Roberto - rel. Consigliere -
Dott. CHIESI Gian Andrea - Consigliere -
Dott. SALEMME Andrea Antonio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. xxxx/2023 R.G. proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dall'avv. omissis (PEC: omissis.it) in forza di procura speciale in atti;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall'avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it);

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della OMISSIS n. xxxx/01/22 depositata in data 30/09/2022, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 20/10/2023 dal Consigliere Succio Roberto e riconvocato il Collegio in data 24/11/2023.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

che:

- A.A. ricorreva avverso la cartella di pagamento n. (Omissis) notificata il 12 aprile 2016 ed il relativo ruolo con la quale **Riscossione Spa** richiedeva il pagamento della somma di Euro. 70.952,89 per imposte relative all'anno 2006, deducendone l'illegittimità sotto vari profili;

- la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali; A.A. proponeva appello avverso detta sentenza;

- con la pronuncia gravata in questa sede la CTR rigettava l'appello; - ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a quattro motivi di ricorso illustrati da memorie; resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione;

MOTIVI DELLA DECISIONE

che:

- il **PRIMO MOTIVO** deduce la violazione o falsa applicazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per avere la CTR mancato di fornire l'esplicitazione del percorso logico - giuridico che ha sorretto il suo convincimento, affermato in termini apodittici e senza alcun riferimento alle fattispecie concrete;

- il motivo è infondato;

- invero la CTR ha reso motivazione comprensibile e chiara, oltre che decisamente analitica con riguardo alle questioni poste, il cui contenuto si colloca al di sopra del c.d. "minimo costituzionale" (Cass. SS. UU. sent. n. 8053/2014);

- il **SECONDO MOTIVO** si incentra sulla violazione o falsa applicazione D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 12 e 18 e artt. 77, 81, 83, 101, 112 e 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR, in presenza di puntuale contestazione del difetto di legitimatio ad processum ex art. 77 c.p.c., del Direttore Generale, per avere omesso l'Agente della riscossione di produrre la procura notarile con la quale furono conferiti i poteri della rappresentanza processuale della società, mancato di esaminare l'eccezione proposta sul punto, in forza dell'accoglimento della quale avrebbe dovuto ritenere l'inammissibilità della costituzione nel primo giudizio della Riscossione OMISSIS, accogliendo il ricorso introduttivo;

- il motivo può trattarsi congiuntamente, stante la stretta connessione delle questioni che si pongono, con il **TERZO MOTIVO** di gravame; quest'ultimo si duole della violazione o falsa applicazione art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 111 Cost., comma 6, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per avere la commissione tributaria regionale omesso di motivare totalmente il difetto della legitimatio ad processum ex art. 77 c.p.c. del Direttore Generale della Riscossione nel primo giudizio;

- entrambi i motivi sono fondati;

- va ricordato che l'accertamento relativo alla legitimatio ad processum del rappresentante, attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale, può essere effettuato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto;

- il potere di rappresentanza processuale, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori, può essere conferito soltanto a colui che sia investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, talchè neppure il rappresentante legale di una società di capitali può conferire ad un terzo una rappresentanza limitata soltanto agli atti del processo (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8681 dell'08/08/1995, Rv. 493600; conf. Cass. Sez. U, Sentenza n. 5655 del 09/06/1998, Rv. 516214; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19528 del 29/09/2004, Rv.577412; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13054 del 01/06/2006, Rv.589865; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 43 del 03/01/2017, Rv.643016; ed anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1578 del 14/02/1995, Rv.490425, secondo cui "...la rappresentanza processuale, intesa come potere di agire o resistere in giudizio per il dominus e, in tale quadro, di conferire, in suo nome, la procura al difensore (rappresentanza a cui si riferisce l'art. 77 c.p.c.) può essere attribuita ad un terzo solo insieme alla rappresentanza sostanziale in ordine al rapporto poi dedotto in giudizio. La rappresentanza che, in violazione di tale principio, sia stata attribuita con solo riferimento alla sfera processuale è invalida e comporta l'invalidità della procura alle liti sulla sua base conferita, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio");

- l'inosservanza dell'art. 77 c.p.c. comporta il difetto della legitimatio ad processum in capo al rappresentante esclusivamente processuale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015, Rv.636619; conf. Cass. Sez. U, Sentenza n. 24179 del 16/11/2009, Rv.610170) e quindi la nullità della procura alle liti da costui rilasciata a terzi (Cass. Sez.1, Sentenza n. 1578 del 14/02/1995, Rv.490425; conf. Cass. Sez. L., Sentenza n. 821 del 27/01/1998, Rv.511987) ed il difetto di ius postulandi in capo al procuratore; difetto che se sussistente impedisce di ritenere valida la partecipazione al giudizio così patrocinata e preclude la liquidazione in ordine alle spese di lite che ne consegue a favore dell'altra parte che risulti vittoriosa;

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

- invero, la CTR in effetti, a fronte dell'eccezione sottopostale, ha mancato di accertare se il soggetto che ha conferito la procura ad litem (in assenza di produzione in giudizio della procura notarile, fatto non contestato dalla controricorrente che sostiene che i contenuti della stessa "sono pubblici e pubblicati anche nel Registro delle Imprese") fosse o meno tra quelli indicati negli atti societari come titolari del potere di rappresentanza del riscossore;

- infatti, la persona fisica che ha conferito la procura alle liti non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità solo ove se l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto, poichè i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale (Cass. 7.10.2015 n. 20164);

- sotto tali profili, le doglianze di parte ricorrente vanno quindi accolte e la sentenza impugnata cassata sul punto con rinvio al giudice dell'appello;

- il **QUARTO MOTIVO** deduce la violazione o falsa applicazione D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, art. 2697 c.c. e art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR, in presenza di impugnazione dell'atto prodromico, ma in assenza di alcun elemento di prova della contestata formazione del ruolo e rituale notificazione, in mancanza della costituzione in giudizio dell'Ente titolare del diritto del credito per colpevole inerzia dell'Ente riscossore, su cui incombe l'onere della chiamata in causa, mancato di ritenere e dichiarare che i vizi contestati dell'atto presupposto, producono la nullità dello stesso, che inficia di nullità derivata l'atto consequenziale successivo, ovvero la cartella di pagamento;

- il motivo è infondato;

- invero, nessuna norma prevede la notifica dell'iscrizione a ruolo della quale ci si duole, dovendo portarsi a conoscenza del contribuente quella sola frazione del ruolo contenuta ed evidenziata nella cartella di pagamento che contiene, limitatamente a quel debitore al quale è destinata, il ruolo stesso;

- e la CTR ha, sul punto, chiaramente ritenuto perfezionata la notifica del solo atto al quale il contribuente aveva diritto, vale a dire la cartella di pagamento, accertando come "questa Corte, conformemente a quanto già ritenuto dal primo giudice, condivide il predetto assunto e, pertanto, riguardo a tutte le questioni attinenti la notifica della cartella di pagamento è sufficiente rilevare che la stessa ha raggiunto il suo scopo tanto che la cartella medesima è stata tempestivamente impugnata dall'odierno appellante con il ricorso oggetto del presente procedimento";

- conclusivamente, quindi, il ricorso va accolto limitatamente al secondo e al terzo motivo di impugnazione; nel resto esso è rigettato.

P.Q.M.

accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso; rigetta i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2023